

Codice A1604B

D.D. 29 ottobre 2021, n. 695

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati Montalto 1 - TO-P-05314 e Montalto 2 - TO-P-05315, ubicati nel Comune di Montalto Dora (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 695/A1604B/2021

DEL 29/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati Montalto 1 - TO-P-05314 e Montalto 2 - TO-P-05315, ubicati nel Comune di Montalto Dora (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’Ambito nonché committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 18 giugno 2021 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 137 del 18 giugno 2021 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. dei due pozzi potabili denominati *Montalto 1* - TO-P-05314 e *Montalto 2* - TO-P-05315, ubicati nel Comune di Montalto Dora (TO) - dati catastali di ubicazione delle opere di captazione: foglio di mappa n. 1, particella catastale n. 61.

Le aree di salvaguardia dei suddetti pozzi risultano attualmente perimetrare con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.*

I due pozzi in esame - alloggiati all’interno di camere interrare dedicate e distanti tra loro circa 40 metri - sono ubicati a Ovest del centro abitato ad una quota di 246,5 metri s.l.m., su di un’area sub-pianeggiante priva di elementi morfologici di rilievo; sempre verso Ovest, a circa 600 metri di distanza rispetto alle captazioni, scorre il fiume Dora Baltea, mentre a circa 60 metri nella stessa direzione è presente un canale idraulico collegato alla stessa Dora Baltea. La consultazione della cartografia del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ha evidenziato che l’area in esame è inserita all’interno della Fascia B della Dora Baltea e che nella stessa area non sono presenti centri di dissesti attivi o quiescenti.

Dal punto di vista geologico, il territorio comunale di Montalto Dora è posto su sedimenti quaternari, di origine glaciale e fluvio-glaciale. Nello specifico, i due pozzi sono localizzati in corrispondenza di depositi alluvionali terrazzati facenti parte dell’anfiteatro morenico di Ivrea; si

tratta di una conoide formata da depositi terrazzati, i più recenti dei quali sono rappresentati dai sedimenti costituiti da ghiaie con ciottoli e blocchi in matrice sabbiosa, che risultano ben incassati rispetto ai termini ghiaiosi con lenti sabbioso-argillose che fiancheggiano i principali corsi d'acqua, connessi direttamente ai processi deposizionali e di modellamento fluviale attuali, cui seguono sedimenti ghiaioso-sabbiosi talora terrazzati. I depositi più antichi, invece, sono individuati da ghiaie sabbiose corrispondenti al livello fondamentale dell'alta pianura (depositi fluvio-glaciali di età rissiana e mindeliana), sospesi rispetto alle unità precedenti e disgiunti morfologicamente dal sistema di drenaggio attuale della Dora Baltea. In sintesi, la successione litologica si può così sintetizzare: un orizzonte superficiale costituito da alluvioni prevalentemente grossolane (ghiaie e sabbie), legato essenzialmente ai depositi alluvionali recenti e fluvio-glaciali (Olocene-Pleistocene), formato da ghiaie e sabbie con matrice fine più o meno abbondante (limo), con alternanze di livelli cementati (conglomerati); un complesso sottostante costituito da depositi continentali lacustri e fluvio-lacustri (complesso Villafranchiano), con un'alternanza di livelli argillosi e sabbioso-ghiaiosi in facies Villafranchiana (Pliocene-Pleistocene), con subordinati strati ghiaiosi (livelli produttivi) e depositi marini (serie pliocenica), con livelli a granulometria fine, argillosa e/o limosa, praticamente impermeabili, inframmezzati da livelli a grana più grossa e a discreta permeabilità.

I due pozzi attraversano i depositi fluviali e fluvio-glaciali che costituiscono la depressione interna dell'anfiteatro morenico di Ivrea formati, essenzialmente, da ghiaie e sabbie con ciottoli e subordinate intercalazioni limoso-argillose; la permeabilità relativa dei depositi è piuttosto elevata, anche se si possono incontrare orizzonti con abbondante matrice fine con permeabilità inferiore. Questo insieme di depositi, aventi una potenza di circa 28-30 metri in corrispondenza dei pozzi, rappresenta il sistema acquifero superficiale, contenente una falda idrica a superficie libera che si colloca ad una profondità di circa 5-6 metri dal piano-campagna, con oscillazioni di carattere stagionale e caratterizzata da una direzione di deflusso sub-parallela all'andamento del reticolo idrografico superficiale e pertanto orientata circa Nord-Sud, con la chiara evidenza di un drenaggio operato dalla Dora Baltea.

I due pozzi sono profondi entrambi circa 40 metri dal piano-campagna e non risultano esserci informazioni relative alla quota dei filtri, né in merito ad eventuali cementazioni dell'intercapedine; è stata però rinvenuta una stratigrafia realizzata durante le fasi di perforazione, dalla quale è evidente che la sequenza litologica dell'area appartiene al complesso superficiale ghiaioso-sabbioso fino alla profondità di -28 metri, oltre la quale si identifica il primo termine argilloso del complesso villafranchiano, caratterizzato da uno spessore minimo di 11 metri, quindi fino ad una profondità di -39 metri dal piano-campagna.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza delle due opere di captazione, la base dell'acquifero superficiale si colloca ad una quota di circa 218,5 metri s.l.m., ovvero a -28 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, i due pozzi risultano a norma, dal momento che non sono stati raggiunti gli orizzonti acquiferi profondi.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero superficiale filtrato dai pozzi sono stati analizzati i dati disponibili, forniti da S.M.A.T. S.p.A., relativi a una prova a gradini di portata e a una prova di abbassamento effettuate sul pozzo *Montalto 2*; non erano invece disponibili dati derivanti da prove di emungimento eseguite sul pozzo *Montalto 1*, probabilmente a causa dell'impossibilità di interrompere il servizio di approvvigionamento potabile. In ogni caso i dati ricavati dalle indagini effettuate sono rappresentativi di entrambi i pozzi, considerando che la distanza tra i due pozzi è di soli 40 metri.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata utilizzando il

software WhAEM2000 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime complessive di esercizio dei singoli pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore - pari a 12,5 l/s per il *Montalto 1* e a 25 l/s per il *Montalto 2* - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato, confrontando i risultati ottenuti dall'applicazione di diverse metodologie.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno a ciascun pozzo; tali zone ricadono completamente all'interno dell'area recintata gestita direttamente da S.M.A.T. S.p.A., all'interno della quale sono presenti esclusivamente prati non oggetto di concimazione/diserbo chimico, oltre alle infrastrutture idrauliche legate al collegamento in rete dei pozzi;
- zona di rispetto ristretta, unica per entrambi i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette di ciascun pozzo;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambi i pozzi, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate di ciascun pozzo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola: 1a e 1b - Corografia con ubicazione dei pozzi Montalto Dora - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia (scala 1:5000) e Elenco particelle catastali*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto. Nella zona di rispetto ristretta e allargata ricadono un tratto di viabilità secondaria asfaltata dotata di sistema di drenaggio delle acque e delle aree agricole, per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Nella zona di rispetto allargata risultano presenti alcune fosse a tenuta, ma in un numero limitato (centrale idroelettrica e campo sportivo) e ad uso saltuario e, ai margini sul lato Ovest, una cava di estrazione di ghiaia, posizionata lateralmente rispetto alla direzione di deflusso della falda e che, pertanto, non risulta costituire un rischio per le captazioni; tale insediamento (stoccaggio, magazzino, deposito e scambio automezzi, unità produttive, uffici e aree commerciali in genere) non risulta comportare un pericolo per la falda in quanto non prevede attività di decapaggio, né impiego di prodotti chimici. Il canale idraulico collegato alla Dora Baltea non risulta avere interferenze con l'andamento della falda superficiale perché essendo caratterizzato da una struttura in cemento possiede un rivestimento impermeabile che fa sì che resti isolato dalla stessa falda.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 15 settembre 2020, ha trasmesso al Comune di Montalto Dora (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Montalto 1* e *Montalto 2*, ubicati nel medesimo Comune di Montalto Dora e gestiti dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Montalto Dora (TO) - interessato dall'area di salvaguardia - e l'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione trasmessagli, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 23 ottobre 2020, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino; qualora non venga concordato un Piano non si potranno utilizzare fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- nella zona di rispetto ristretta è vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- in relazione ai fabbricati non allacciati alla rete fognaria che rientrano nell'area di salvaguardia, in attesa del collettamento degli scarichi alla fognatura comunale, è necessario verificare che il sistema esistente di smaltimento dei reflui sia realizzato e gestito in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee, individuando, nel caso, idonee misure di messa in sicurezza degli stessi in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami; nel caso di ristrutturazione potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari; deve inoltre essere verificata anche l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità secondaria che interessano l'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà essere inoltre assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- in relazione alla presenza di un'attività estrattiva di ghiaia e di un lago di cava, con quest'ultimo che - viste le connessioni con il deflusso sotterraneo - potrebbe rappresentare un potenziale rischio per la risorsa in caso di sversamenti accidentali, sarà necessario non ampliare l'attività di cava e ostacolare qualsiasi uso improprio del lago;
- considerata la vicinanza del fiume Dora Baltea, è necessario che vengano valutate idonee misure alla messa in sicurezza delle due captazioni, che siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi; tenendo conto dell'azione alimentante operata dal fiume nei confronti della falda superficiale e l'alta vulnerabilità intrinseca dell'acquifero interessato dai pozzi, eventuali sversamenti accidentali potrebbero infatti raggiungere l'area di salvaguardia in un tempo relativamente breve; si propone, quindi, come intervento di messa in sicurezza, l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- per quanto riguarda la realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di

modifiche di tracciato della viabilità esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;

- all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale proposta contiene, sulla base dei referti delle analisi pedologiche effettuate e presenti nella documentazione, la classificazione dei terreni ricadenti nelle zone di rispetto ristretta e allargata dei due pozzi, che sono caratterizzati da una capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee alta/moderatamente alta e da una vulnerabilità dell'acquifero alta, attribuibili, conseguentemente, alla Classe 2 per quanto riguarda la loro gestione agronomica. Le fonti di captazione si trovano quindi in presenza di condizioni di elevata suscettibilità di contaminazione delle risorse idriche per cui occorre nelle aree di rispetto limitare gli interventi agronomici ammessi. La classificazione costituisce il riferimento tecnico nell'ambito dell'area di salvaguardia per l'impiego dei fertilizzanti che, nei terreni appartenenti alla Classe 2, dovranno essere somministrati tenendo conto di un accurato bilanciamento delle prevedibili asportazioni dei nutrienti da parte delle colture in atto e dei prodotti fitosanitari.

I suoli della zona di rispetto hanno una spiccata vocazione agraria con presenza di circa il 70% della superficie dedicata ai seminativi; si rilevano, inoltre, prati stabili dedicati al pascolo, impianti da arboricoltura da legno e superfici boscate con querce-carpineti e robinieti.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27, in data 8 luglio 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili denominati *Montalto 1* e *Montalto 2*, ubicati nel Comune di Montalto Dora (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque

destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA competente, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità secondaria che attraversa l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei fabbricati privi di allaccio alla rete fognaria pubblica e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- si provveda a verificare l'utilizzo della cava di ghiaia presente ai margini dell'area sul lato Ovest della zona di rispetto allargata, ponendo particolare attenzione alla presenza di acque di dilavamento, ricaduta di polveri, transito di automezzi e uso di sostanze pericolose e ad appurare che vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza; nello specifico, per lo stoccaggio di eventuali solventi dovranno essere previsti bacini di contenimento impermeabili adeguati e si dovrà definire un piano di intervento/gestione atto a contenere il possibile inquinamento del suolo e sottosuolo in caso di sversamenti accidentali; l'attività estrattiva, inoltre, non potrà essere ampliata nell'area di salvaguardia individuata; nel caso in cui fosse ritenuto necessario, le competenti autorità dovranno valutare l'eventualità di limitare o far cessare l'attività estrattiva nelle porzioni di territorio più prossime alla medesima area;
- si provveda a vietare il cambio di destinazione d'uso degli insediamenti di attività industriali esistenti che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del rischio;
- considerata la vicinanza del fiume Dora Baltea, è necessario che il gestore valuti idonee misure alla messa in sicurezza delle due captazioni, che siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi; tenendo conto dell'azione alimentante operata dal fiume nei confronti della falda superficiale e l'alta vulnerabilità intrinseca dell'acquifero interessato dai pozzi, eventuali sversamenti accidentali potrebbero infatti raggiungere l'area di salvaguardia in un tempo relativamente breve; si raccomanda al gestore, quindi, come intervento di messa in sicurezza, l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo e la predisposizione di un protocollo d'intervento per la gestione delle situazioni di emergenza in cui si preveda, tra l'altro, l'approvvigionamento idrico alternativo in caso di esclusione dei pozzi dalla rete; nel caso di tale evenienza la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica

della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;

- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia dei due pozzi, sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 15 settembre 2020, con la quale è stata trasmessa al Comune di Montalto Dora (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Montalto 1* e *Montalto 2*, ubicati nel medesimo Comune di Montalto Dora e gestiti dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 23 ottobre 2020 - prot. n. 85637;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*" n. 137, in data 18 giugno 2021, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*", in data 18 giugno 2021 - prot. n. 0002039/2021, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

determina

- a. L'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Montalto 1* - TO-P-05314 e *Montalto 2* - TO-P-05315, ubicati nel Comune di Montalto Dora (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola: 1a e 1b - Corografia con ubicazione dei pozzi Montalto Dora - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia (scala 1:5000) e Elenco particelle catastali*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 12,5 l/s per il pozzo *Montalto 1* e a 25 l/s per il pozzo *Montalto 2* - portata massima di esercizio prelevata in maniera continua e contemporanea dai due pozzi.

c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. Per quanto concerne le attività che interessano l'area di salvaguardia, ricadente in Classe 2 per la gestione agronomica dei terreni, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. In tale zona è obbligatorio per le colture erbacee annuali mantenere costante la copertura del suolo mediante una coltura intercalare o una cover-crop. Nella zona di rispetto allargata l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R/2006.

Per quanto concerne la gestione agronomica dell'area di salvaguardia, i fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovranno essere somministrati in maniera accurata in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e bilanciando le prevedibili asportazioni delle colture in atto, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. La concimazione *fosfatica* e *potassica* sarà sospesa quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti *fosfatici*, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e ss.mm.ii. relativo al metodo di produzione biologica.

Sono, altresì, ammessi i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata con l'ulteriore prescrizione, per i pascoli, di effettuare un solo trattamento annuo in post emergenza, per le colture arboree, di effettuare un solo intervento di diserbo annuo nei sottofilari per contrastare le infestanti utilizzando principi attivi a bassa persistenza, mentre in relazione alle colture erbacee a ciclo annuale sono vietati tutti gli interventi in pre-emergenza.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree urbanizzate, negli spazi di verde privato, è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione; analogo divieto è esteso anche alle aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Montalto Dora (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire

l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;
 - effettuare un monitoraggio periodico di controllo analitico sulle acque di prelievo per verificare se eventuali attività in essere nel lago di cava legato ad un'attività estrattiva di ghiaia e presente ai margini dell'area sul lato Ovest della zona di rispetto allargata possano comportare nel tempo una variazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee;
 - dal momento che le due captazioni risultano prossime al fiume Dora Baltea, che svolge un'azione alimentante nei confronti della falda superficiale captata dai pozzi - si raccomanda di valutare idonee misure alla messa in sicurezza delle opere che siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi, compresa l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo e di predisporre un protocollo d'intervento per la gestione delle situazioni di emergenza in cui si preveda, tra l'altro, l'approvvigionamento idrico alternativo in caso di esclusione dei pozzi dalla rete; nel caso di tale evenienza la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino;
 - per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
 - affinché verifichi che la prosecuzione del piano di coltivazione della cava di ghiaia che ricade ai margini dell'area sul lato Ovest della zona di rispetto allargata non pregiudichi e comprometta l'utilizzo a scopo potabile della risorsa captata dai pozzi; l'attività estrattiva, inoltre, non potrà essere ampliata nell'area di salvaguardia individuata e, nel caso in cui fosse ritenuto necessario, dovrà essere valutata da parte di tutte le autorità competenti l'eventualità di limitare o far cessare l'attività estrattiva nelle porzioni di territorio più prossime alla medesima area;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Montalto Dora, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei fabbricati privi di allaccio alla rete fognaria pubblica e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; per quanto concerne l'eventuale ristrutturazione di tali fabbricati l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- verificare l'utilizzo della cava di ghiaia presente ai margini dell'area sul lato Ovest della zona di rispetto allargata, ponendo particolare attenzione alla presenza di acque di dilavamento, ricaduta di polveri, transito di automezzi e uso di sostanze pericolose e appurare che vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza; nello specifico, per lo stoccaggio di eventuali solventi dovranno essere previsti bacini di contenimento impermeabili adeguati e si dovrà prevedere un piano di intervento/gestione atto a contenere il possibile inquinamento del suolo e sottosuolo in caso di sversamenti accidentali; l'attività estrattiva, inoltre, non potrà essere ampliata nell'area di salvaguardia individuata; nel caso in cui fosse ritenuto necessario, valutare l'eventualità di far cessare l'attività estrattiva nelle porzioni di territorio più prossime alla medesima area;
- si provveda a vietare il cambio di destinazione d'uso degli insediamenti di attività industriali esistenti che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del rischio;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia;
- la Città Metropolitana di Torino dovrà altresì verificare l'utilizzo della cava di ghiaia presente ai margini dell'area sul lato Ovest della zona di rispetto allargata, che non potrà essere ampliata nell'area di salvaguardia individuata; nel caso in cui fosse ritenuto necessario, inoltre, potrà essere valutata da parte di tutte le autorità competenti l'eventualità di limitare o far cessare l'attività estrattiva nelle porzioni di territorio più prossime alla medesima area.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".



IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Tavola_1a_e_1b.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Estensione aree di salvaguardia mq		
	Montalto 1	Montalto 2
ZTA	317	317
ZRR	29890	
ZRA	171510	

LEGENDA

- Pozzi in esame
- Zona di tutela assoluta R=10 m
- Zona di rispetto ristretta (t=60 gg)
- Zona di rispetto allargata (t=360 gg)
- Direzione di deflusso idrico sotterraneo

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA - Montalto 1			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
1	61	IT-Area destinata ad impianti tecnologici	parziale

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA - Montalto 2			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
1	61	IT-Area destinata ad impianti tecnologici	parziale

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA - Montalto 1 e Montalto 2			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
1	17	SV-Area a Servizi per verde attrezzato - Art.12	totale
1	18	SV-Area a Servizi per verde attrezzato - Art.12	totale
1	22	SV-Area a Servizi per verde attrezzato - Art.12	parziale
1	36	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
1	37	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
1	45	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
1	48	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
1	61	IT-Area destinata ad impianti tecnologici/SV-Area a Servizi per verde attrezzato - Art.12	parziale
1	129	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
1	130	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
1	140	IT-Area destinata ad impianti tecnologici	parziale
2	3	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA - Montalto 1 e Montalto 2			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
1	7	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
1	24	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
1	25	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
1	26	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
1	27	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
1	28	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
1	29	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
1	30	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
1	37	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
1	38	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
1	43	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
1	44	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
1	45	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
1	46	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
1	47	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
1	48	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
1	49	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
1	60	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
1	61	IT-Area destinata ad impianti tecnologici/SV-Area a Servizi per verde attrezzato - Art.12	totale
1	63	ET-Attività economica del settore terziario - Art.15	parziale
1	81	ES-Attività economica del settore secondario - Art.14	totale
1	83	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
1	103	ES-Attività economica del settore secondario - Art.14	totale
1	104	ES-Attività economica del settore secondario - Art.14	parziale
1	108	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
1	109	Area a destinazione agricola - Art.7/ES-Attività economica del settore secondario - Art.14	totale
1	111	ES-Attività economica del settore secondario - Art.14	parziale
1	129	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
1	130	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
1	131	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
1	135	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
1	136	IT-Area destinata ad impianti tecnologici	totale
1	138	IT-Area destinata ad impianti tecnologici	totale
1	140	IT-Area destinata ad impianti tecnologici	totale

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA - Montalto 1 e Montalto 2			
2	1	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	2	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	3	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	5	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	6	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	7	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	8	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	9	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	10	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	11	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	12	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	13	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
2	24	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
2	25	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
2	26	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
2	27	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	28	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	29	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	30	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	31	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	32	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	33	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	34	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	35	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	36	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	37	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
2	54	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	55	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
2	56	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
2	57	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
2	58	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
2	59	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
2	60	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
2	111	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
2	112	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
2	113	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
2	119	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
2	218	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	219	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
2	224	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
2	233	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
2	244	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
2	253	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
3	96	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
3	122	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
3	130	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
3	131	Area a destinazione agricola - Art.7	parziale
3	132	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
3	133	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
3	134	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
3	135	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
3	136	Area a destinazione agricola - Art.7	totale
3	137	Area a destinazione agricola - Art.7	totale

NOTA BENE: Nell'indicazione delle particelle appartenenti alle aree di salvaguardia si sono considerate tutte le particelle, ossia anche quelle già comprese in un'area di salvaguardia più interna, ad eccezione di quelle comprese totalmente nell'area più interna. Relativamente alla particelle catastali posizionate in corrispondenza della delimitazione esterna dell'area di rispetto allargata sono state considerate come segue:

- Sono considerate interamente all'interno della zona di rispetto se ricadono per più del 90% nell'area di salvaguardia;
- Sono escluse se l'area di salvaguardia ne occupa meno del 15%;
- Sono considerate come parziali se l'area di salvaguardia le occupa per circa la metà dell'estensione.